

PIER GIUSEPPE MONATERI

MASS TORTS .NATURA E REGIME DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNO AMBIENTALE()*.

(*) Omesse le note di riferimento bibliografico, queste pagine costituiscono una parte di capitolo del volume *ILLECITO E RESPONSABILITA' CIVILE*, che è compreso nel *Trattato di diritto privato* in corso di pubblicazione presso la Casa editrice Giappichelli e diretto da Mario Bessone. La monografia ha i contenuti che risultano dal circostanziato indice del volume che di seguito si trascrive.

La dottrina italiana si è molto interessata al tema¹, nonché ai problemi di valutazione, e assicurabilità² di questo tipo di danno. In *passato* la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di edificare una responsabilità per danno ambientale su molteplici presupposti.

Innanzitutto si è cercato di fare riferimento alla disciplina delle immissioni come strumento per attuare tale tutela³.

La S.C.⁴ affermò la configurabilità di un *diritto soggettivo all'ambiente* salubre. Sulla scorta di tale suggestione le Corti di merito hanno talvolta tentato una simile lettura degli artt. 2043 e 844 c.c.⁵. Si è

¹ In tema vedi ora soprattutto POZZO, *Danno ambientale ed imputazione della responsabilità*, Milano, 1996; EAD., *Una regola europea per i danni all'ambiente*, in *DR*, 1996, 296; nonché TRIMARCHI (cur.), *Per una riforma della responsabilità civile per danno all'ambiente*, con contributi di Trimarchi, Pozzo, Gambaro, Villa, Boggetti, Moretti e Rimini, Milano, 1994; ALPA, BESSONE e CARBONE, *Atipicità dell'illecito*, III, *Diritti reali. Tutela dell'ambiente*, 3ª ed., Milano, 1994; GIAMPIETRO, *La responsabilità per danno all'ambiente nella proposta di direttiva comunitaria sui rifiuti e nella disciplina generale dell'art. 18, l. 349/1986*, in *GC*, 1991, II, 223; BALLARINO, *Azioni di diritto privato per il risarcimento di danni da inquinamento transfrontaliero*, in *RDI*, 1990, 849; MOSCARINI, *Responsabilità aquiliana e tutela ambientale*, in *RDC*, 1990, I, 489; LUMINOSO, *Sulla natura della responsabilità per danno ambientale*, in *RGSarda*, 1989, 837 e in *CeI*, 1989, 894; DEL DUCA, *L'efficacia giuridico-economica dell'azione di responsabilità civile a difesa dell'ambiente: un'analisi comparativa*, in *RAm*, 1990, 366; ALBAMONTE, *Danni all'ambiente e responsabilità civile*, Padova, 1989; SICA, *Responsabilità per danno ambientale e crisi dell'illecito civile: l'art. 18, l. 349/86*, in *RDC*, 1988, 857; PONZANELLI, *Corte costituzionale e responsabilità civile: rilievi di un privatista* (nota a C. cost. 30 dicembre 1987, n. 641, *Tavanti c. Proc. gen. Corte conti*), in *FI*, 1988, I, 1057; CENDON e ZIVIZ, *L'art. 18, l. 349/1986 nel sistema di responsabilità civile*, in *RCDP*, 1987, 521; CASTRONOVO, *Il danno all'ambiente nel sistema di responsabilità civile*, *ivi*, 1987, 511; GIAMPIETRO, *La responsabilità per danno all'ambiente - Profili amministrativi, civili e penali*, Milano, 1988.

² Cfr. PFENNIGSTORF, *L'assicurazione r.c. danni da inquinamento*, in *As*, 1991, I, 48; GIAMPIETRO, *Responsabilità ed assicurazione per i danni all'ambiente*, in *GC*, 1989, II, 379; MANDÒ, *L'assicurazione per i danni da inquinamento ambientale dopo l'art. 18, l. n. 349/86*, in *RCDP*, 1988, 799; nonché AUR. JR. CANDIAN, *La resp. civile per danno ambientale e assicurazione*, in *La parabola del danno ambientale*, in *Quad. dir. ed ec. dell'assic.*, 1, 45.

³ Ne riferisce POZZO, *Danno ambientale*, *cit.*, 99.

⁴ Cass. 6 ottobre 1979, n. 5172, in *FI*, 1979, I, 2302, in *GI*; 1980, I, 1, 464.

⁵ Cfr. in particolare *Bolesani c. Soc. ind. Pama*, Trib. Verona 13 ottobre 1989, in *FI*, 1990, I, 3292; in *RDP*, 1990, 620, nota di CONSOLO; in *GI*, 1990, I, 2, 374, nota di BASILE, secondo cui nel caso di immissioni lesive del diritto alla salute ed alla salubrità ambientale (nella specie, di sostanze solventi tossiche e di rumori) può invocarsi, oltre al risarcimento del danno per equivalente, la condanna ad un *facere*, quale species del risarcimento del danno in forma specifica.

cercato di costruire questo diritto come *diritto della personalità*⁶. Secondo questa prospettazione si possono individuare varie norme di rango costituzionale (artt. 9, 32, 41, 2° co., 42, 2° co.) che possono fondare il diritto all'ambiente come autonomo diritto della personalità, e non come estrinsecazione del diritto alla salute o di altro diritto⁷.

Ora il legislatore è intervenuto nel 1986 con la l. 349, art. 18 riconoscendo l'ambiente come oggetto di tutela diretta, affidata al giudice ordinario, indipendentemente dalla lesione di qualsiasi altro diritto soggettivo⁸.

Secondo tale norma: «Qualunque fatto doloso o colposo... che comprometta l'ambiente [...] obbliga l'autore del fatto al risarcimento del danno *nei confronti dello Stato* [...] Il giudice ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore [...] Il giudice [...] dispone, ove possibile, il ripristino dei luoghi a spese del responsabile».

La definizione del contenuto di tale diritto, ed i criteri di valutazione del danno sono però, come si vede, demandati alle corti.

L'attuale disciplina italiana è, in realtà, un capitolo particolare di un più generale fenomeno di circolazione dei modelli. Infatti la legislazione concernente la valutazione di impatto ambientale è nata negli Stati Uniti con il *National Environmental Policy Act* (NEPA) dell'inizio degli anni settanta. Solo negli anni ottanta le soluzioni americane sono state recepite come modello dalla CEE. In questo modo il modello è giunto anche in Italia. Oltre a tale *transplant* legislativo la dottrina americana aveva da tempo cominciato a stringere su quella tedesca⁹, ed anche su quella italiana.

La *natura* della responsabilità per danno all'ambiente è stata oggetto di una importante pronuncia della Corte Costituzionale: *Tavanti, Greco et alii c. Proc. gen. Corte dei conti*¹⁰.

La pronuncia è stata originata da una ordinanza delle sezioni riunite della Corte dei Conti. Tale Corte in linea con le proprie declamazioni degli anni passati con cui asseriva di essere, o comunque di voler diventare, il giudice tutelare degli interessi diffusi, ha sospettato di incostituzionalità l'art. 18, 2° co., perché attribuiva alla giurisdizione del giudice ordinario l'intera materia del risarcimento del danno ambientale, salva la giurisdizione della Corte dei Conti in alcune limitate ipotesi di responsabilità amministrativa¹¹. Nel motivare la infondatezza di tali censure la Corte Costituzionale ha ribadito alcune considerazioni di

⁶ È la tesi di PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979; ID., *Diritto all'ambiente e tutela della persona*, in *GI*, 1980, I, 859; ID., *Ambiente (tutela dell') nel diritto civile*, in *Digesto/civ.*, I, Torino, 1987, I, 289. Tesi ripresa da POSTIGLIONE, *Il diritto all'ambiente*, Napoli, 1982 e CORASANITI, *Interessi diffusi*, in *IRTI, Dizionario del dir. priv.*, I, Milano, 1980, 419 ss.

⁷ Questa tesi è stata ritenuta una «architettura impossibile» che giunge ad una sorta di «surrealismo giuridico» da LIBERTINI, *Le nuove frontiere del danno risarcibile*, in *CeI*, 1987, 85. Anche BARCELLONA, *Per una teoria dei beni giuridici*, in *Scritti Auletta*, Milano, 1988, 74 ha fortemente criticato una simile impostazione, ma sulla base di esigenze di controllo sociale, che secondo me mal si adattano (fortunatamente) al tipo di società in cui viviamo.

⁸ Per una lettura della norma cfr. POZZO, *Danno ambientale*, cit., 190. Al danno all'ambiente dopo l'emanazione della l. 349/1986 è, inoltre, stato dedicato l'intero numero 3/1987 della *Rivista critica di diritto privato* con interventi di Taruffo, Maddalena, Bigliuzzi Geri, Castronovo, Cendon, Libertini, Mazzamuto, Natoli, ecc. Affronta approfonditamente il tema anche il già ricordato articolo di LIBERTINI, *Le nuove frontiere del danno risarcibile*, cit., nonché cfr. COMPORTI, *Tutela dell'ambiente e tutela della salute*, in *RGAmbiente*, 1990, 191.

⁹ Ne riferisce in modo documentato POZZO, *Danno ambientale*, cit., 7 ss.

¹⁰ C. cost. 31 dicembre 1987, n. 641, in *FI*, 1988, I, 694, nota di GIAMPIETRO, 1057 (m), *ivi*, 1057, nota di PONZANELLI; in *CS*, 1987, II, 1925; in *GC*, 1987, I, 3788, nota di MILETO; in *CorG*, 1988, 234, nota di GIAMPIETRO; *SP*, 1988, 365; in *RAm*, 1988, 220, nota di ARRIGONI; *Ipr*, 1988, 458; *AI*, 1988, 848; in *RGE*, 1988, I, 3; in *RGPL*, 1988, 299, nota di BERTO LINI; in *AC*, 1988, 533; *FA*, 1988, I, nota di TALICE; *FL*, 1988, 448; in *RCC*, 1988, fasc. 1, 90; *Re*, 1988, 525, nota di FERRARI; in *RGAmbiente*, 1988, 93, nota di POSTIGLIONE, CARAVITA; *QR*, 1988, 847; in *GI*, 1988, I, 1, 1456; in *DReg*, 1988, 83, nota di ANGIOLINI; in *RGenel*, 1988, 364; *No*, 1988, fasc. 1, 131; nonché cfr. C. conti sez. riun. (ord.) 21 ottobre 1986, n. 107, TAVANTI TOMMASI, in *GC*, 1986, I, 3271 e in *FI*, 1987, III, 262, con nota di richiami di ROMANO commento di COMPORTI.

¹¹ Secondo tale Corte sarebbero stati violati l'art. 103, 2° co., togliendo alla sua giurisdizione una materia rientrante tra quelle costituzionalmente a lei riservate, l'art. 25, 1° co., perché i funzionari responsabili sarebbero sottratti al loro giudice naturale, e l'art. 5, perché in assenza di un organo imparziale e inderogabile cui spetti il potere di esercizio dell'azione (il P.G. della Corte dei Conti) risulterebbero compromesse le autonomie locali (*sic*).

particolare rilevanza¹². Ritenuta, infatti, conforme alla Costituzione la giurisdizione del giudice ordinario la Corte ha osservato come l'ambiente sia da considerarsi un «bene immateriale unitario», protetto come «elemento determinativo della qualità della vita». L'ambiente è, quindi, un «bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme».

Esso non è certamente possibile oggetto di una situazione soggettiva «di tipo appropriativo», ma appartenendo alla categoria dei c.d. beni liberi, è fruibile dalla collettività e dai singoli.

La Corte apparenta l'inserimento della tutela dell'ambiente nello schema aquiliano a ciò che essa stessa ha fatto nel caso *Saporito c. Manzo*¹³ inserendo in tale schema la tutela costituzionale della salute. E a tale proposito la Corte fa una affermazione della massima importanza quanto alle funzioni della r.c.: «Si è così in grado di provvedere non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma anche di prevenire e sanzionare l'illecito. *Il tipo della r.c. ben può assumere, nel contempo compiti preventivi e sanzionatori*» (enfasi aggiunta).

Per quanto attiene all'ingiustizia la Corte osserva: la sanzione risarcitoria è conseguenza della lesione della situazione giuridica tutelata. E l'illecito è fatto consistere nella violazione della norma e dei provvedimenti adottati in base ad essa.

Per quanto attiene al danno esso «è certamente patrimoniale sebbene sia svincolato da una concezione aritmetico-contabile e si concreti piuttosto nella rilevanza economica che la distruzione o il deterioramento o l'alterazione o, in genere, la compromissione del bene riveste in sé e per sé».

La Corte ha rilevato come «la tendenziale scarsità delle risorse ambientali naturali... determina una economicità e un valore (di scambio) del bene».

Pertanto tale bene «si presta ad essere valutato in termini economici e *può ad esso attribuirsi un prezzo*» (enfasi aggiunta). In tal modo si riconosce un valore «economico», anche ai beni per i quali non esiste un prezzo corrente di mercato.

Occorre, quindi, notare come ai sensi dell'art. 18, l. 8 luglio 1986, n. 349, la tematica del danno ambientale sia stata pienamente inserita nello schema classico della r.c. ex art. 2043 c.c. Perciò, proprio in quanto la lesione ambientale rientra de plano in tale schema della responsabilità aquiliana, si dovrà necessariamente tenere conto anche dell'eventuale *concorso di colpa* del danneggiato¹⁴.

Per quanto concerne la *legittimazione attiva* essa è attribuita dalla legge allo Stato¹⁵ ed agli enti territoriali minori. Secondo la giurisprudenza le *associazioni di utenti e di consumatori* sono titolari di un mero potere di denuncia: per il vittorioso esperimento dell'azione risarcitoria i *privati* devono provare la *sussistenza di tutte le condizioni* di cui all'art. 2043 c.c.¹⁶.

Naturalmente, infatti, nella tutela della vivibilità dell'ambiente possono ben *concorrere* le *ragioni di tutela della salute, ed anche della proprietà*, mediante azioni volte ad ottenere sia il risarcimento dei danni già patiti, sia la cessazione del comportamento antigiuridico o l'adozione delle cautele necessarie atte ad impedire il perpetuarsi del danno¹⁷.

Si deve, infine, notare come le *ragioni ambientali* possano fungere anche da *esimenti* della responsabilità.

¹² Fra l'altro la Consulta ha ribadito che la giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica va intesa nel senso tradizionale. Tale materia non è definibile oggettivamente, ma occorrono apposite qualificazioni legislative (non è di *jus naturale*, ma di *jus positivum*). La giurisdizione della Corte dei conti è solo tendenzialmente generale, per cui il legislatore può stabilire altrimenti da ciò che ritiene la Corte stessa (cfr. in *FI*, 1988, I, 702).

¹³ C. cost. n. 184/86, in *FI*, 1986, I, 2053 con nota di PONZANELLI e nota di MONATERI.

¹⁴ *Min. mar. mercantile c. Patmos Shipping corp.*, App. Messina 24 dicembre 1993, in *DT*, 1994, 585, nota PELLEGRINO; *Ambiente*, 1994, fasc. 10, 93, nota GABRIOTTI; in *RGAmbiente*, 1994, 683, nota RONCELLI. Nella specie peraltro oltre ad argomentare in generale rispetto alla previsione degli artt. 1227 e 2056 c.c., trattandosi di un caso di inquinamento da idrocarburi il concorso di colpa del danneggiato era espressamente richiamato dall'art. III.3 della relativa Convenzione di Bruxelles del 1969. I fatti di causa erano comunque precedenti all'emanazione della l. 349/1986.

¹⁵ Lungo e articolato, com'era ovvio, il dibattito sulla giustificazione teorica del potere di agire dello Stato: ne riferisce la POZZO, *Danno ambientale*, cit., 164 ss.

¹⁶ *Comitato radicale diritti utenti e consumatori c. Soc. Montefluos*, Trib. Roma 13 aprile 1990, in *GC*, 1991, I, 2499, nota di MARINELLI.

¹⁷ *Caradonna c. Raguini*, Cass. 23 giugno 1989, n. 2999, in *GC*, 1989, I, 2298.

Infatti in *Union Plast c. Soc. Mc Cann Erickson* it¹⁸ si è stabilito che è legittima la campagna pubblicitaria che miri, sull'innegabile presupposto della intrinseca indistruttibilità dei sacchetti di plastica, a convincere gli utilizzatori della necessità di non lasciarli in giro, pena un irreparabile degrado ambientale. Tale fattispecie non configura un *gratuito* attacco alla qualità o all'uso dei sacchetti medesimi.

I criteri di risarcimento

Secondo la nostra giurisprudenza nella prova del danno ambientale bisogna distinguere tra danno ai singoli beni, di proprietà pubblica o privata, o a posizioni soggettive individuali, che trovano tutela nelle regole ordinarie, e danno all'ambiente considerato in senso unitario¹⁹.

La S.C. ha fatto propria l'impostazione della Corte Costituzionale che abbiamo visto stabilire in *Tavanti c. Corte dei Conti*²⁰, ammettendo che in questo tipo di r.c. rileva particolarmente il profilo sanzionatorio. Ciò comporta, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale, un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della compromissione del bene, vale a dire della *lesione «in sé»* del bene ambientale²¹.

Ne segue il pieno riconoscimento che nella materia ambientale una *prova completa* e minuziosa del danno è obiettivamente *impossibile*²². Innanzitutto perché alcuni effetti pregiudizievoli, pur costituendo un pregiudizio certo, si evidenziano solo con il tempo, in secondo luogo perché alcuni sono di difficilissima dimostrazione²³. Poiché il principio accolto è quello per cui chi inquina non può avvantaggiarsi delle difficoltà di quantificazione del danno ambientale, si trae la conseguenza per cui eventuali incertezze probatorie possano essere considerate dal giudice nel suo prudente apprezzamento²⁴.

Non è quindi escluso che in determinati casi la perdita derivante dall'illecito ambientale possa ritenersi *in re ipsa* nella lesione²⁵.

Per la *concreta determinazione del quantum*²⁶ il giudice può avvalersi della facoltà, conferitagli dall'art. 1226 c.c., e dal 6° co. dell'art. 18, l. 349/1986, di procedere a una valutazione *equitativa* del danno, in quanto questo, anche se certo nella sua esistenza ontologica, non può tuttavia essere provato nel suo preciso ammontare²⁷. Vedremo in seguito in dettaglio i criteri particolari dettati dalla legge per guidare la

¹⁸ Trib. Milano 30 giugno 1986, in *AC*, 1987, 47.

¹⁹ *Soc. Smithwline Beecham Farm c. Com. Senago*, Cass., sez. I, 1 settembre 1995, n. 9211, in *CorG*, 1995, 1146, nota di BATÀ; nonché BATÀ, *La Cassazione e il danno ambientale*, in *DR*, 1996, 154.

²⁰ C. cost. 31 dicembre 1987, n. 641, in *FI*, 1988, I, 694, nota di GIAMPIETRO, 1057 (m), *ivi*, 1057, nota di PONZANELLI, ecc.

²¹ Valutabile anche in base a consulenza tecnica, *Soc. Smithwline Beecham Farm c. Com. Senago*, cit. nonché giustamente POZZO, *Danno ambientale*, cit., 198.

²² *Mattuzzi*, Cass. 11 gennaio 1988, in *RP*, 1989, 515.

²³ Si noti che le Corti fanno rientrare tra il danno ambientale anche il pregiudizio *all'immagine turistica* del comune interessato.

²⁴ Così *Mattuzzi*, Cass. 11 gennaio 1988, cit. Nel caso di specie, si trattava dell'inquinamento delle falde idriche del comune di Godega Sant'Ubaldo, Treviso, per effetto di scarichi di una industria di vernici, collanti e diluenti.

²⁵ *Associaz. cacciatori prov. Trento c. Cemin Sperandio*, Cass., sez. I, 26 maggio 1992, n. 6289, *DGA*, 1993, 93. Nella specie la Federazione italiana della caccia, quale concessionaria *ex lege* dei territori delle province di Trento e Bolzano istituiti in riserva di diritto, aveva proposto azione risarcitoria contro il responsabile dell'illecito abbattimento di un selvatico. Secondo la Corte la sussistenza del danno, in misura almeno pari all'esborso occorrente per sopperire alla perdita derivante dall'illecito, fu da ritenersi *in re ipsa*, in considerazione del l'obbligo di detta concessionaria di ripristinare la consistenza del patrimonio faunistico gestito, e tale danno andava *liquidato a prescindere dalla prova di specifici pagamenti* per il reinserimento nella riserva di animale dello stesso tipo, naturalmente con riferimento alla via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c.

²⁶ Su cui cfr. anche SOMMA, *La valutazione del danno ambientale*, in *CeI*, 1995, 524.

²⁷ *Min. mar. mercantile c. Patmos Shipping corp*, App. Messina 24 dicembre 1993, in *DT*, 1994, 585, nota di PELLEGRINO; *Ambiente*, 1994, fasc. 10, 93, nota di GABRIOTTI; in *RGAmbiente*, 1994, 683, nota di RONCELLI, ricordiamo comunque che i

valutazione del giudice²⁸.

Mi sembra comunque necessario che il giudice, pur facendo ricorso alla valutazione equitativa, debba individuare l'entità degli apporti dei singoli fattori inquinanti nel corso del tempo, onde evitare che il convenuto risponda sia di fatti imputabili a terzi sia di ogni altra concausa, collegabile a fenomeni naturali²⁹.

Il danno all'ambiente può ovviamente *concorrere con un danno patrimoniale* risentito dall'attore³⁰. Se l'inquinamento ambientale deriva da un fatto penalmente illecito i danneggiati acquistano il diritto anche al risarcimento del *danno morale*, e ciò, ovviamente, anche a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico autonomamente apprezzabile³¹.

La tutela derivante dall'esperienza dell'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18, 3° e 8° co. l. 349/1986, non ha solo carattere risarcitorio, ma *anche inibitorio*, preventivo e dinamico, e consiste nella reintegrazione del patrimonio del danneggiato, oltre che nella sanzione dell'illecito³².

Peraltro in *Ente auton. Parco naz. d'Abruzzo c. Del Principe*³³ la S.C. ha stabilito in via generale³⁴ la possibilità della reintegrazione in forma specifica a norma dell'art. 2058 c.c. senza che la condanna che inibisca o rimuova le opere del privato, possa trovare limite nella disposizione dell'art. 872 c.c. che si riferisce, per limitare la possibilità della riduzione in pristino, solo ai casi di violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni ed ai danni conseguenti alla violazione delle norme di edilizia, e non a quelli derivanti dalla violazione delle norme di tutela dell'ambiente e delle bellezze naturali³⁵.

fatti di causa erano precedenti all'emanazione della l. 349/86; nonché appunto *Associaz. cacciatori prov. Trento c. Cemin Sperandio*, Cass., sez. I, 26 maggio 1992, n. 6289, cit.

²⁸ Per quanto attiene ai vari criteri elaborati nell'esperienza statunitense, all'interno di una vasta letteratura cfr. CROSS, *Natural Resource Damage Valuation*, 42 *Vanderbilt L R*, 269 (1989); CARSON e NAVARRO, *Fundamental Issues*, in *Natural Resource Damage Assessment*, 28 *Nat Res Jo*, 815 (1988); Regulation Part 11 *Natural Resource Damage Assessments*, 43 CFR Sbtile A (10 gennaio 1988 Edition); JOHNSON, *Natural Resource Damage Assessments under CE*, in *RCLA: Flawed Regulations May Limit Recoveries*, *Nat'l Env Enforc Jo*, 3 (july, 1987); CAULKINS, BISHOP e BOWES SR., *The Travel Cost Model for Lake Recreation: A Comparison of Two Methods for Incorporating Site Quality and Substitution Effects*, *Amer. J. Agr. Econ.*, 292 (1986); COURSEY e SCHULZE, *The Application of Laboratory Experimental Economics to the Contingent Valuation of Public Goods*, 49 *Public Choice*, 47 (1986); YANG, DOWER e MENEFFEE, *The Use of Economic Analysis in Valuing Natural Resource Damages*, Environmental Law Institute, US Department of Commerce, Washington DC (1984); ANDREWS, *Economics and Environmental Decisions*, Washington (1984) *Policy: The Role Of Cost-Benefit Analysis* (K. Smith ed., 1984); BROWN e MENDELSON, *The Hedonic Travel Cost Method*, *Rev of Ec and Statistics*, 427 (1983); ROSEN, *Hedonic Prices and Implicit Markets: product Differentiation in Pure Competition*, 82 *Jo of Pol Econ*, 34 (1974); FREEMAN, HAVEMAN & KNEESE, *The Economics of Environmental Policy* (1973); YI-FU TUAN, *Our Treatment of the Environment in Ideal and Actuality*, 58 *AM.SCI.* 244 (1970).

²⁹ In questo senso *Scalfati c. Com. Sabaudia*, Trib. Latina 15 settembre 1992, in *DGA*, 1992, 616, nota di MASINI, laddove si trattava del danno subito per la perdita di produttività di un'industria ittico-mitilicola esercitata in un lago di proprietà privata inquinato dai versamenti di una fognatura comunale.

³⁰ *Scalfati c. Com. Sabaudia*, Trib. Latina 15 settembre 1992, cit.

³¹ *Carace c. Soc. Auletta Icmesa*, App. Milano 15 aprile 1994, in *GI*, 1994, I, 2, 961, nota di RIGHI; in *CorG*, 1994, 999, nota di RIGHI, VERARDI. Nella specie l'inquinamento penalmente sanzionabile aveva comportato per i cittadini interessati l'esposizione a quantità imprecisate di sostanze tossiche (diossina), prescrizioni e limitazioni alla libertà di azione e di vita in ragione del mutato rapporto con un ambiente contaminato, controlli sanitari sostanzialmente coattivi, e quindi una sindrome da paura che umiliava e comunque condizionava gli abitanti della zona in quanto soggetti sanitariamente a rischio. Tuttavia, come si è già posto in luce, il diritto al risarcimento del danno morale è stato poi negato dalla Suprema corte: Cass. 24 maggio 1997, n. 4631, cit.

³² *Com. Villafranca c. Soc. Baston Beton*, Pret. Verona 1 dicembre 1988, in *RGE*, 1989, I, 469.

³³ Cass., sez. III, 16 gennaio 1992, n. 455, in *RGAmbiente*, 1993, 271.

³⁴ Nella specie si trattava di costruzione eretta dal privato in violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente e delle bellezze naturali nel territorio del parco nazionale di Abruzzo ex artt. 1 e 4, l. 12 luglio 1923, n. 1511.

³⁵ Peraltro la S.C., *Flora c. Lazzara*, Cass. 30 luglio 1984, n. 4519, ha ritenuto che non è integrativa, rispetto alla disciplina dettata dal codice civile, ai sensi degli artt. 873 ss. c.c., una norma del piano regolatore, se essa ha come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell'altezza, della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene e della viabilità, la conservazione dell'ambiente etc, mentre è integrativa se è dettata nelle materie disciplinate e

In realtà questo *dell'interpretazione dell'8° co.* dell'art. 18, l. 349/1986 e del suo coordinamento con l'art. 2058 c.c. è uno dei problemi ermeneutici più spinosi³⁶. Infatti il citato comma stabilisce che «il giudice [...] dispone, ove sia possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile», viceversa il tenore letterale dell'art. 2058 suona come segue «il giudice *può* disporre che il risarcimento avvenga per equivalente, *se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore*».

Due, quindi, i problemi: a) se il ripristino debba avere carattere prioritario rispetto al risarcimento, e b) se debba o meno valere la limitazione del ripristino ai soli casi in cui esso non risulti eccessivamente oneroso per il convenuto.

La legge prevede in ordine lessicografico *prima* il risarcimento per equivalente, e *poscia* la reintegrazione in forma specifica. Gli interpreti sovvertono volentieri tale ordine lessicografico per cui il ripristino *deve* avere carattere prioritario rispetto alla condanna per equivalente³⁷.

La S.C. è intervenuta in *Maltese c. Turli*³⁸ a Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione, per stabilire che l'art. 18, in quanto stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario trova immediata applicazione nelle controversie in corso, ove sia ancora in discussione la giurisdizione stessa. Nel corso della motivazione le Sezioni hanno affermato: «La preferenza [...] accordata alla misura risarcitoria in forma specifica rispetto a quella per equivalente pecuniario, trae ampia giustificazione dall'intento di favorire una più fattuale coincidenza tra soggetti portatori degli interessi lesi [...] e soggetti beneficiari del ripristino». La posizione assunta dalle Sezioni *non* mi sembra quindi decisiva perché resa *obiter* in sede di regolamento di giurisdizione. Peraltro essenziale mi sembra il dato per cui i giudici si sono mostrati assai restii a pronunciare condanne di ripristino³⁹. Orbene a me sembra che il principio posto dall'art. 2058 c.c. sia l'estrinsecazione di un principio generale rispetto all'alternativa «risarcimento per equivalente/risarcimento in forma specifica», rispetto al quale *non basta* la semplice *non* menzione del legislatore speciale. Se questo voleva discostarsi dal criterio codicistico generale doveva dirlo espressamente, e cioè espressamente menzionare la prevalenza del ripristino sull'equivalente, ed il venir meno della salvaguardia per il convenuto della eccessiva onerosità della condanna al ripristino. Tale argomento mi sembra corroborato anche da considerazioni di efficienza nella tutela ambientale. Le norme *draconiane* sono raramente efficienti perché inducono piuttosto alla loro disapplicazione⁴⁰.

Per quanto attiene più in dettaglio ai criteri per la *valutazione equitativa* del danno ambientale si considerino i criteri stabiliti dallo stesso legislatore al 6° co. dell'art. 18⁴¹: la *gravità della colpa* individuale; il *costo necessario al ripristino*, il *profitto conseguito* dal trasgressore.

Il primo criterio della *gravità della colpa* è in perfetta sintonia con la moderna dottrina della r.c.⁴², e con l'esigenza di modellare in crescendo l'onere risarcitorio in funzione della riprovevolezza della condotta del

tende a completare, rafforzare e armonizzare col pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato.

³⁶ Cfr. MORBIDELLI, *Il danno ambientale*, in RCDP, 1987, 599; MAZZAMUTO, *Osservazioni sulla tutela reintegratoria di cui all'art. 18 ecc.*, *ivi*, 1987, 699; POZZO, *Danno ambientale*, cit., 191, nonché in generale CHIANALE, *Diritto soggettivo e tutela in forma specifica*, Milano, 1992, 176.

³⁷ Cfr. MAUGERI, *Violazione delle norme contro l'inquinamento ambientale e tutela inibitoria*, Milano, 1997; COMPORI, *Tutela dell'ambiente*, cit., 207; CASTRONOVO, *Il danno all'ambiente nel sistema*, cit., 511, 517; solo CHINDEMI, *Il danno ambientale*, in NGCC, 1993, II, 431 sostiene che il ripristino debba venire considerato come *sanzione ulteriore* a carico dei trasgressori. Prende sostanzialmente posizione a favore della primarietà del ripristino la POZZO, *Danno ambientale*, cit., 191.

³⁸ Cass. 25 gennaio 1989, n. 440, in GC, 1989, I, 560, nota di POSTIGLIONE; in CorG, 1989, 505, nota di GIAMPIETRO; in RGAmbiente, 1989, 97, nota di POSTIGLIONE; in AC, 1989, 720; in GA, 1989, II, 619; in RCC, 1989, fasc. 1, 241; in FI, 1990, I, 232; in RPE, 1989, 17, nota di POSTIGLIONE.

³⁹ Cfr. FEOLA, *L'art. 18 ecc. sulla resp. civ. per il danno all'ambiente: dalle ricostruzioni della dottrina alle applicazioni giurisprudenziali*, in Q, 1992, 541, 561 ove faceva notare come *nessuna* sentenza avesse condannato il convenuto al ripristino.

⁴⁰ Come infatti in pratica avviene!

⁴¹ Su cui cfr. PATTI, *La valutazione del danno ambientale*, in RDC, 1992, 447.

⁴² *Supra* cap. II, e cap. IX, nn. 11 e 14.

danneggiante⁴³.

Non mi sembra congruente aggiungere che il giudice potrà valutare la gravità della colpa, ma non dovrà superare il danno ambientale ipotizzabile, anche se non esattamente quantificabile nel caso concreto⁴⁴. Non mi sembra congruente per ragioni *epistemologiche* perché il «danno ipotizzabile non esattamente quantificabile» è per definizione un'incognita, onde ci si chiede come faccia il giudice a *non* superare una somma che per definizione *non* conosce? Semmai, il legislatore ha introdotto tale criterio di *risarcimento punitivo*⁴⁵ perché consapevole che non è possibile una *esatta* quantificazione del danno ambientale, e la funzione della r.c. in questo caso è marcatamente una *funzione di deterrenza* contro l'incorrere di tali danni.

Taluni ritengono poco agevolmente razionalizzabile la scelta legislativa, poiché il giudice potrà valutare la colpa solo ove non sia possibile il ripristino dello stato dei luoghi⁴⁶. Mi sembra questa una vera e propria *inversione logica*, infatti la difficoltà deriva dalla asserita, ma indimostrata priorità del ripristino⁴⁷.

In sostanza il giudice deve in questi casi emanare un segnale monetario, in grado di scoraggiare le condotte lesive⁴⁸.

Infatti risulta corretta l'applicazione giurisprudenziale di tale criterio fatta nel caso *Ruzza*⁴⁹, laddove il giudice, di fronte alla obbiettiva difficoltà di quantificazione del danno, ha commisurato un risarcimento esemplare alla gravità della condotta dolosa di inquinamento di un corso d'acqua in zone densamente popolate.

Il secondo criterio del *costo necessario per il ripristino* deve essere valutato, ai fini di ottenere un parametro di riferimento, su cui modulare la sanzione finale del risarcimento, rispetto alla gravità della colpa e al profitto conseguito dal trasgressore⁵⁰. Tale criterio è, quindi, quello più legato alla situazione oggettiva determinatasi a seguito della lesione⁵¹, rispetto alle valutazioni attinenti alla condotta soggettiva del danneggiante. Come tale avrebbe potuto logicamente figurare al primo posto, ma l'enfasi da dare al criterio della gravità della colpa, rispetto all'impostazione tradizionale dei sistemi di *civil law* può giustificare l'inversione operata nel testo legislativo⁵².

L'ultimo criterio dettato dalla legge è quello del *profitto del trasgressore*. Si tratta di un criterio tutt'altro che meramente ausiliario, ed invero essenziale alla costruzione del risarcimento da danno ambientale in funzione di deterrenza. È infatti ovvio come la lesione non sia scoraggiata se il guadagno potenziale supera il risarcimento atteso⁵³. In nessun caso, quindi, il giudice potrà esimersi dal valutare l'arricchimento ingiusto ottenuto dal danneggiante attraverso la lesione, e dovrà quindi necessariamente condannarlo ad un

⁴³ CENDON e ZIVIZ, *L'art. 18*, cit., 521, 543; MOSCATI, *Il danno ambientale tra risarcimento e pena privata*, in *Q*, 1991, 170, nonché *Tavanti c. Proc. gent. Corte conti*, C. cost. 31 dicembre 1987, n. 641, in *FI*, 1988, I, 694, nota di GIAMPIETRO, 1057 (m), nota di PONZANELLI, ecc. Giustamente osserva il GALLO, *Pene private e resp. civ.*, cit.: «Quello che infatti è certo è che con questa legge si esce ampiamente dal settore del mero risarcimento del danno per entrare a pieno titolo in quello delle sanzioni afflittive con finalità disincentivante». Alieno dal considerare tale evoluzione della civilistica si dimostra il BAJNO, *Profili penalistici nella legge ecc.*, in *19 Studi parl. pol. cost.*, 1986, 81. Cfr. inoltre l'intervento di RESCIGNO, *Giudizio necessario di equità e principi regolatori della materia*, in *RDCo*, 1989, I, 1.

⁴⁴ Cfr. PATTI, *La valutazione del danno ambientale*, in *RDC*, 1992, I, 447.

⁴⁵ *Tavanti c. Proc. gent. Corte conti*, C. cost. 31 dicembre 1987, n. 641, cit. nonché *infra*.

⁴⁶ POZZO, *Danno ambientale*, cit., 193.

⁴⁷ Cfr. DE CUPIS, *La riparazione del danno all'ambiente: risarcimento o pena?*, in *RDC*, 1988, II, 401.

⁴⁸ Cfr. cap. IX, n. 14.

⁴⁹ Pret. Milano-Rho 29 giugno 1989, in *FI*, 1990, II, 526, in *DPA*, 1989, 867 (m), nota di BOSSI.

⁵⁰ Così infatti Pret. Milano-Rho 29 giugno 1989, in *FI*, 1990, II, 526, cit.

⁵¹ Ritieni che tale criterio non aiuti ad affrontare il tema della quantificazione perché contraddittorio con l'esigenza che il giudice proceda innanzitutto ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, la POZZO, *Danno ambientale*, cit., 194. Ancora una volta mi sembra invece come l'adozione di questo criterio da parte del legislatore valga a dimostrare la *non* priorità del ripristino.

⁵² Ritieni invece che il criterio della *gravità della colpa* sia precipitato nel testo legislativo in modo probabilmente casuale la POZZO, *Danno ambientale*, cit., 193.

⁵³ Si tratta peraltro di un criterio che ha ricevuto una robusta elaborazione giurisprudenziale in tema di lesioni della personalità.

risarcimento superiore a tale arricchimento.

Direi quindi che la logica può condurre a considerare *innanzitutto* il costo di ripristino dell'ambiente danneggiato, come base di riferimento, in dipendenza di una consulenza tecnica, in secondo luogo occorrerà considerare l'eventuale maggior profitto conseguito dal danneggiante, onde impedire un suo residuo arricchimento a deduzione del costo di ripristino, ed infine occorrerà considerare se la gravità della colpa nella condotta del danneggiante giustifica l'irrogazione di un risarcimento punitivo in funzione di deterrenza.

INDICE DEL VOLUME

CAPITOLO I

LA RESPONSABILITÀ PER LE ATTIVITÀ DEI MINORI E DEGLI ALLIEVI

1. danni di sorveglianza sugli incapaci
2. L'infermità di mente
3. La prova liberatoria
4. L'equo indennizzo
5. La sorveglianza sui minori
6. Il requisito della coabitazione
7. Le figure parentali
8. Maestri e precettori
9. Responsabilità solidale e azioni di rivalsa
10. La prova liberatoria

CAPITOLO II

LA RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI EX ART. 2049 C.C.

1. La natura della responsabilità ex art. 2049 c.c.
2. Il rapporto di preposizione
3. I rapporti di lavoro autonomo e di collaborazione
4. L'occasionalità necessaria
5. Le azioni di rivalsa

CAPITOLO III

LE ATTIVITÀ PERICOLOSE

1. La natura della responsabilità ex art. 2050 c.c.
2. Lambito dell'art. 2050 c.c.
3. La nozione di attività pericolosa
4. La casistica giurisprudenziale
5. L'azione ex art. 2050 c.c.
6. Il nesso causale e la prova liberatori

CAPITOLO IV

LE COSE E GLI ANIMALI

1. La natura oggettiva della responsabilità da custodia
2. L'ambito dell'art. 3051 c.c.
3. Custodia, possesso e detenzione
4. Proprietari e locatori
5. La nozione di «cose»
6. La prova liberatoria

7. La responsabilità per fatto degli animali

CAPITOLO V

LA RESPONSABILITÀ DA ROVINA DI EDIFICI

1. La responsabilità del proprietario e del costruttore
2. La nozione di «costruzione»
3. La nozione di rovina
4. Individuazione del responsabile
5. Azione in responsabilità ex art. 2053 c.c.

CAPITOLO VI

LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. Ambito della responsabilità ex art. 2054 c.c.
2. Natura oggettiva e soggettiva della responsabilità da circolazione dei veicoli
3. L'investimento
4. Lo scontro tra veicoli
5. L'individuazione del soggetto responsabile
6. Il terzo trasportato

CAPITOLO VII

LA RESPONSABILITÀ NEI MASS TORTS

1. Criteri generali
2. Casi particolari
3. La tutela degli interessi diffusi
4. La natura della responsabilità ambientale
5. I criteri di risarcimento

CAPITOLO VIII

LA RESPONSABILITÀ DA PRODOTTI

1. 2043 e responsabilità da prodotti
2. La disciplina speciale: il concetto, di prodotto
3. soggetti responsabili
4. La nozione di «difetto»
5. La nozione di «messa in circolazione» del prodotto
6. Danni risarcibili
7. L'azione in responsabilità dei prodotti
8. Esimenti e difese speciali
9. La sicurezza generale dei prodotti